

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Determinazione Dirigenziale 12 dicembre 2014, n. 1041

Approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame.

Il Segretario generale

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, <<Nuovo Statuto della Regione Lazio>> e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto <<Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale>> e successive modifiche;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, avente ad oggetto <<Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale>> e successive modifiche di seguito denominata Regolamento, ed in particolare gli artt. 305 e seguenti;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 ottobre 2013, n. 73, con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Calicchia l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>> ed in particolare l'art. 35-bis;

Vista la determinazione 19 gennaio 2009, n. 8, <<Nuova istituzione albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione e di esame>>;

Considerato che l'albo è costituito sulla base di un apposito avviso ed è aggiornato periodicamente ogni due anni in relazione ai requisiti generali per l'iscrizione;

Ritenuto quindi, di dover aggiornare il suddetto albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame per cui vengono iscritti dipendenti regionali ed esperti esterni all'amministrazione regionale;

DETERMINA

1. di provvedere all'aggiornamento del predetto albo attraverso apposito avviso;
2. di approvare l'allegato A alla presente determinazione "Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame" che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto al dirigente della Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale" ed al dirigente della Funzione direzionale di staff "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Avvisi" del sito internet del Consiglio regionale del Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

F.to Antonio CALICCHIA

Allegato A alla determinazione 12 dicembre 2014, n. 1041

“Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame”

Art. 1

Indizione della procedura di ricerca della professionalità

1. È indetta la procedura, mediante avviso pubblico, per l’aggiornamento dell’albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame di cui all’art. 305 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003.

2. L’elenco è tenuto presso la Segreteria Generale - Funzione direzionale di staff “Gestione giuridica del personale. Esso è funzionalmente articolato in due sezioni, rispettivamente per il personale regionale e per gli esperti esterni all’Amministrazione regionale, ed è aggiornato ogni due anni. Le sue modalità di aggiornamento valgono sia per l’elenco degli iscritti sia per i requisiti generali per l’iscrizione all’elenco stesso.

3. L’elenco, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sono aperti alla consultazione.

Art. 2

Requisiti di iscrizione

1. Possono essere iscritti all'albo, purché residenti nell'ambito regionale, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti oltre a quelli eventualmente previsti per ogni singolo concorso o esame:
- a. Dipendenti di ruolo della Regione o di altri enti pubblici o privati con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - b. Personale della Regione in stato di quiescenza il cui rapporto di lavoro:
 - 1) sia cessato per aver raggiunto il limite di età;
 - 2) sia cessato volontariamente, prima del raggiungimento del limite massimo di età, da almeno cinque anni;
 - 3) non si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata;
 - c. i docenti universitari;
 - d. i magistrati;
 - e. i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali da almeno cinque anni;
 - f. i revisori legali contabili iscritti nell'apposito registro;
 - g. i membri del Nucleo di valutazione degli enti pubblici;
 - h. i docenti di ruolo specialisti di lingue straniere operanti presso le Scuole Medie Superiori o presso i Licei Linguistici (anche in quiescenza) anche equiparati;
 - i. i docenti di ruolo di informatica operanti anche presso le Scuole medie superiori e presso gli Istituti regionali professionali riconosciuti o equiparati o esperti e liberi professionisti;

- j. i liberi professionisti, anche privi di albo o ordine professionale, poiché non previsto per legge (es. sociologi di organizzazione; scienziati dell'amministrazione; ecc.).

2 .Ai sensi del comma 3 dell'art. 306 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale non possono, in ogni caso, essere nominati o designati per gli incarichi in questione i soggetti che:

- a. siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- b. abbiano riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale;
- c. abbiano procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico.

3. Non possono altresì essere affidati incarichi in seno a Commissioni di concorso e di esame a:

- a. coloro che abbiano un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità del comportamento nei confronti dei partecipanti al concorso, in particolare per vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado, di matrimonio, di affiliazione o di convivenza abituale;
- b. componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione;
- c. coloro che siano rappresentati sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d. a coloro che abbiano la pendenza di una causa o di rapporti di credito o di debito nei confronti dei candidati;
- e. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Art. 3

Contenuto della domanda di iscrizione

1. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":

- a. le generalità e il numero del codice fiscale;
- b. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- c. di non aver riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale, di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- d. di non aver procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
- e. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o di inconferibilità prevista dalla vigente normativa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a. l'attestazione dell'ente pubblico o privato di appartenenza in relazione alla categoria o qualifica funzionale ed al profilo professionale rivestiti, con l'indicazione dell'anzianità di servizio di ruolo negli stessi;
- b. il certificato dell'ordine professionale attestante la data d'iscrizione del libero professionista;
- c. il curriculum professionale;
- d. l'autorizzazione all'iscrizione all'albo da parte dell'ente pubblico o privato di appartenenza, se diverso dal Consiglio regionale.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno pervenire al Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a. Consegna a mano, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame”, presso l’ufficio ricezione posta del Consiglio regionale del Lazio (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30) indirizzata alla Segreteria Generale - Funzione direzionale di staff “Gestione Giuridica del Personale” in via della Pisana, 1301 - 00163 Roma. In questo caso, ai fini dei termini di presentazione delle domande, farà fede la data apposta sulla domanda dall’ufficio ricevente;
- b. Raccomandata A.R. in busta chiusa e con la dicitura esterna “Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame” indirizzata a Consiglio regionale del Lazio - Segreteria Generale - Funzione direzionale di staff “Gestione Giuridica del Personale” in via della Pisana, 1301 - 00163 Roma. In questo caso, ai fini dei termini di presentazione delle domande, farà fede la data apposta dall’ufficio postale di spedizione;
- c. invio di e-mail sulla casella di posta elettronica certificata (PEC) indirizzata a statogiuridico@cert.consreglazio.it avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo regionale per il conferimento di incarichi di componente di commissione di concorso e di esame”.

2. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 5

Iscrizione e cancellazione dall’albo

1. Il provvedimento di iscrizione all'albo o il rigetto della relativa domanda è disposto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario Generale. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato.

2. Sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o più delle seguenti circostanze:

- a. verificarsi delle condizioni previste di incompatibilità e di inconfiribilità;
- b. perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- c. rifiuto di accettare la nomina o la designazione senza giustificato motivo, anche per una sola volta;
- d. falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all’albo;
- e. gravi negligenze, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell’espletamento dell’incarico;
- f. mancato espletamento da parte dei dipendenti regionali di incarichi che costituiscono esplicazione, dei compiti istituzionali del proprio ufficio;
- g. ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo che, per natura e gravità, facciano venire meno i presupposti di moralità richiesti per l’espletamento dell’incarico.

3. La cancellazione dall'albo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, e deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dall'emanazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere d), e) e g), il Consiglio regionale del Lazio provvede, altresì, a darne comunicazione all'ordine professionale cui il soggetto è iscritto o all'ente pubblico o privato di appartenenza, nonché ai competenti organi giurisdizionali, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, contabile e penale.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Consiglio regionale del Lazio per l'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici.

Il Segretario generale
F.to Dott. Antonio Calicchia